

Decadenza dai premi speciali per non corrispondenza, per difetto di un legittimo titolo di conduzione, della superficie foraggera inserita nelle domande proposte con quella effettivamente disponibile

Cass. Sez. I Civ. 11 febbraio 2025, n. 3456 ord. - Scoditti, pres.; Abete, est. - Agricola San Martino s.s. avv.ti Mignacca e Stenico) c. A.V.E.P.A. - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (avv.ti Peagno, Munari, Zanlucchi e Quarneri). (Dichiara inammissibile App. Venezia n. 1871/2023)

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - “Premio speciale bovini maschi” e dal “premio di estensivizzazione” – Decadenza per non corrispondenza, per difetto di un legittimo titolo di conduzione, della superficie foraggera inserita nelle domande proposte con quella effettivamente disponibile - Superfici foraggere soggetta ad uso civico Assenza della qualità di “civis” del richiedente l’aiuto e del diritto al pascolo ai fini del conseguimento dei premi.

(Omissis)

RILEVATO CHE

1. L'“Agricola SAN MARTINO ” s.s., con ricorso notificato in data 4.12.2009 all'“ A.V.E.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”, adiva il T.A.R. del Veneto.

Esponeva che con decreto del 28.9.2009 l'“ A.V.E.P.A. ” l'aveva dichiarata in toto decaduta dal “premio speciale bovini maschi” e dal “premio di estensivizzazione” ad essa ricorrente riconosciuti per l'anno 2004 e l'aveva conseguentemente iscritta nel proprio registro debitori ai fini del recupero dell'importo di Euro 629.326,39 (cfr. sentenza d'appello, pag. 3). Esponeva in particolare che l'“ A.V.E.P.A. ” l'aveva dichiarata decaduta in dipendenza dell'asserita non corrispondenza, per difetto di un legittimo titolo di conduzione, della superficie foraggera (sita in R ed in catasto al fol. (Omissis), partt. (Omissis), (Omissis) e (Omissis), ed al fol. (Omissis), partt. (Omissis), (Omissis) e (Omissis)) inserita nelle domande proposte con quella effettivamente disponibile (cfr. sentenza d'appello, pag. 3).

Chiedeva farsi luogo all'annullamento del decreto del 28.9.2009.

2. Con sentenza n. 1137/2018 il T.A.R. dichiarava il difetto di giurisdizione.

3. L'“Agricola SAN MARTINO ” riproponeva la domanda innanzi al Tribunale di Pordenone e domandava accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla percezione per l'anno 2004 del “premio speciale bovini maschi” e del “premio di estensivizzazione”.

4. Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 23.9.2019, dichiarava la propria incompetenza, siccome competente per territorio il Tribunale di Padova.

5. L'“Agricola SAN MARTINO ” riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Padova (cfr. ricorso, pag. 6). Resisteva l'“ A.V.E.P.A. ”.

6. Con sentenza n. 8081/2019 il Tribunale di Padova rigettava la domanda, dichiarava la legittimità del decreto del 28.9.2009 e condannava l'attrice alle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 6).

Osservava, peraltro, il Tribunale che “era pacifica la mancanza in capo alla ricorrente di un legittimo titolo per la conduzione delle superfici agricole” (così sentenza d'appello pag. 3).

7. Proponeva appello l'“Agricola SAN MARTINO ”. Resisteva l'“ A.V.E.P.A. ”.

8. Con sentenza n. 1871/2023 la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Evidenziava la Corte di Venezia, in ordine al secondo motivo d'appello - con cui l'“Agricola SAN MARTINO ” aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il Tribunale di Padova in (asserita) violazione dell'art. 654 cod. proc. pen. aveva disconosciuto che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto, pronunciata dalla Corte d'Appello di Trento in data 11.3.2011 in ordine al reato di truffa aggravata contestato agli amministratori di essa appellante, avesse efficacia di giudicato nel giudizio civile, viepiù (aveva addotto l'“Agricola”) che neppure la sentenza penale di condanna in prime cure pronunciata dal Tribunale di Trento aveva escluso la sussistenza in capo ad essa appellante di un idoneo titolo di conduzione delle superfici de quibus agitur (cfr. sentenza d'appello, pag. 5) - nel quadro dell'elaborazione giurisprudenziale penale di questa Corte di legittimità e dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, in particolare della sentenza C-375/08 del 24.6.2010, che non vi era “alcun capo delle sentenze emesse dai giudici penali coperto dal giudicato, in cui si afferma(va) che la conduzione dei fondi agricoli siti in Rocca di Mezzo... da parte di Agricola SAN MARTINO s.s. (fosse) avvenuta in forza di un valido titolo giuridico che ne legittimava l'utilizzazione” (così sentenza d'appello, pag. 11).

Evidenziava dunque la Corte d'Appello che era da negare la sussistenza di un vincolo da giudicato ex art. 654 cod. proc. pen. in ordine alla questione concernente la spettanza alla società semplice appellante di un titolo idoneo a legittimarla

all'utilizzo dei fondi agricoli (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).

Evidenziava la Corte di Venezia, in ordine al terzo motivo d'appello - con cui l'"Agricola SAN MARTINO" aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il Tribunale di Padova non aveva considerato che le superfici foraggere escluse dall'"A.V.E.P.A." appartenevano senz'altro alla proprietà soggetta ad uso civico del Comune di R e nella parte in cui il Tribunale di Padova aveva assunto che l'"Agricola SAN MARTINO" non era "civis" del Comune di Rocca di Mezzo e non aveva pertanto diritto al pascolo su quei terreni ai fini del conseguimento dei premi (cfr. sentenza d'appello, pag. 5) - che, nel quadro dell'art. 26 della legge n. 1766/1927, l'"Agricola SAN MARTINO" non poteva "vantare alcun diritto in ordine all'uso civico inerente ai terreni appartenenti al demanio del Comune di R, in quanto non rientrante nella categoria dei cives, ovvero dei cittadini di quel determinato territorio,... unici legittimati ad esercitare i diritti suddetti" (così sentenza d'appello, pag. 13).

Evidenziava in particolare - la corte - che all'epoca dei fatti l'"Agricola SAN MARTINO" non aveva la propria sede legale nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo né i suoi soci erano residenti nel medesimo territorio, sì che potessero fruire dell'uso civico (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).

Evidenziava in particolare che l'"A.BI.CA." soc. coop. a r.l. - di cui l'"Agricola SAN MARTINO" era socia - priva di un valido titolo di conduzione, con delibera del 20.2.2004, aveva concesso in godimento alla "Agricola SAN MARTINO" i terreni ad utilizzo foraggero de quibus agitur, benché fosse pacifico che tali aree di pascolo non erano ricomprese nella convenzione intercorsa tra la stessa "A.BI.CA." e i Comuni di R e di L (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).

Evidenziava in particolare che l'"A.BI.CA." - che aveva iniziato la propria attività il 15.3.2003 e che aveva trasferito la propria sede a R a decorrere dal 3.9.2003 - non aveva mai in precedenza esercitato il pascolo sui fondi gravati da uso civico appartenenti al demanio del Comune di Rocca di Mezzo (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).

Evidenziava in particolare che non aveva valenza l'attestazione rilasciata dal sindaco del Comune di R in data 8.3.2005 circa il fatto che le aree assegnate da "A.BI.CA." ad "Agricola SAN MARTINO" "erano state pascolate nel 2004 "secondo gli usi locali"..., perché tratta(va)si di mera dichiarazione di scienza emessa quando era già cessata l'occupazione dei terreni" e quindi inidonea a supplire all'originaria assenza di un valido titolo di conduzione (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'"Agricola SAN MARTINO" s.s.; ne ha chiesto in virtù di tre motivi la cassazione.

10. L'"A.V.E.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura" ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso con il favore delle spese.

11. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

CONSIDERATO CHE

12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, 2 co., lett. b), reg. n. 1254/1999; la violazione o comunque l'errata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24.6.2010, causa C-375/08.

Deduce che la normativa comunitaria attribuisce rilevanza non già ai titoli di conduzione ma all'effettiva disponibilità delle superfici dichiarate (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce dunque che "la sola mancanza di un titolo di conduzione valido non è sufficiente di per sé a escludere gli allevatori che ne facciano domanda dal diritto al premio" (così ricorso, pag. 12).

Deduce poi che la normativa nazionale può, sì, imporre, così come precisa la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24.6.2010 (C-375-08), l'obbligo della produzione di un valido titolo giuridico, tuttavia, alla duplice condizione che siffatto obbligo sia proporzionato agli obiettivi della normativa comunitaria e non pregiudichi il principio della parità di trattamento con distorsione della concorrenza (cfr. ricorso, pag. 11).

Deduce quindi che l'obbligo di produrre un valido titolo giuridico non risulta proporzionato agli obiettivi della normativa comunitaria ovvero all'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle superfici foraggere nell'allevamento dei bovini (cfr. ricorso, pag. 11); che, del resto, è propriamente la disponibilità effettiva che è atta ad escludere le frodi (cfr. ricorso, pag. 11).

Deduce al contempo che la Corte di Venezia per nulla ha tenuto conto che, se fosse necessaria la produzione di un titolo giuridico valido, "si verificherebbe certamente una disparità di trattamento e, al tempo stesso, una distorsione della concorrenza" (così ricorso, pag. 13).

13. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

14. Senza dubbio la Corte di Venezia ha anteposto all'esame del secondo motivo d'appello la disamina della quaestio concernente "se Agricola SAN MARTINO S.S., al fine di ottenere i premi comunitari, dovesse o meno provare di essere in possesso di un valido titolo giuridico dei terreni" (così sentenza d'appello, pag. 7).

E però la disamina della suddetta quaestio non risulta coesistente alla delibazione, cui la Corte veneziana ha poi fatto luogo, della censura veicolata dal secondo motivo d'appello, censura involgente, sì, il profilo del "possesso, da parte dell'appellante, di un titolo che la legittimava all'utilizzo dei fondi agricoli" (così sentenza d'appello, pag. 12), nondimeno, atteso il tenore della stessa censura (cfr. sentenza d'appello, paragrafo 2.2), involgente quel medesimo profilo nel rigoroso



quadro del riscontro del vincolo eventualmente atto nel presente giudizio civile a scaturire, ex art. 654 cod. proc. pen., dal giudicato correlato, segnatamente, alla sentenza penale di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Trento in data 11.3.2011.

I rilievi svolti dalla Corte veneziana in merito all'anzidetta quaestio si palesano dunque "ad abundantiam".

Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte secondo cui, in sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380).

A quanto detto, va aggiunto un profilo essenziale. Non è in discussione il criterio dell'utilizzazione effettiva, legittima e non abusiva della superficie, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza euro-comunitaria (C-375/08 e C-116/20). Il punto dirimente è però che in nessuna parte della motivazione vi è un accertamento del giudice del merito relativo all'esistenza del presupposto di fatto dell'utilizzazione in discorso.

15. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 654 cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 360,1 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che ha errato la Corte di Venezia, allorché ha disconosciuto che il giudicato correlato alla sentenza penale di condanna del Tribunale di Trento e alla sentenza penale di assoluzione della Corte d'Appello di Trento valga ad escludere la sussistenza in capo ad essa ricorrente di un valido titolo giuridico, idoneo ad abilitarla alla conduzione dei terreni de quibus (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce segnatamente che la sentenza del 14.5.2009 del Tribunale di Trento, con riferimento al capo n. 30, di imputazione principale, "non mai escluso la sussistenza del titolo di conduzione delle superfici de quibus in capo a SAN MARTINO, circostanza peraltro confermata sia in sede di appello che nel giudizio di cassazione" (così ricorso, pag. 17).

Deduce segnatamente che la sentenza di condanna del Tribunale di Trento "ha confermato la veridicità ed idoneità quale titolo giuridico di conduzione della... attestazione prot. 1822 dell'8.3.2005" (così ricorso, pag. 18) ovvero della dichiarazione del sindaco di Rocca di Mezzo (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce segnatamente che "l'assoluzione del Tribunale di Trento, dal capo di imputazione n. 31, per aver attestato SAN MARTINO "di avere la disponibilità dei terreni siti nei Comuni di R... e di L...", è la conferma della legittima disponibilità delle superfici dichiarate, accertata dal giudice di merito, che, mai impugnata da AVEPA, non pare possa essere... messa in discussione..." (così ricorso, pag. 20).

16. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.

17. Innanzitutto, le ragioni di censura veicolate dal secondo mezzo sono destinate a non ricever alcun seguito, nella misura in cui risultano esperite, seppur in via concorrente, giusta la previsione del n. 5 del 1 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

Invero, il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2022 ed il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.

Di conseguenza, si applicano le previsioni (dapprima, di cui all'art. 348 ter, 5 co., cod. proc. civ., dipoi, di cui all'art. 360,4 co., cod. proc. civ.) che escludono che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360,1 co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che "conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860. Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

18. Altresì, la ricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza penale del Tribunale di Trento e della sentenza penale della Corte d'Appello di Trento (cfr. Cass. (ord.) 25.9.2024, n. 25700; Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 11.2.2015, n. 2617).

Più esattamente, la ricorrente si è limitata a riferire (cfr. ricorso, pagg. 4 - 5) che gli imputati, suoi soci ed amministratori, ebbero ad appellare la sentenza di condanna del Tribunale di Trento del 14.5.2009; che il P.M. e la parte civile "A.V.E.P.A." ebbero ad impugnare la sentenza di assoluzione, perché "il fatto non sussiste", di tutti gli imputati dall'imputazione di cui al capo n. 30 della Corte di Appello di Trento dell'11.3.2011; che questa Corte di legittimità con sentenza n. 42363/2012 ebbe a confermare, con riferimento al capo n. 30, la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Trento. Più esattamente, la ricorrente si è limitata a riprodurre (cfr. ricorso, pag. 5) un passaggio della motivazione della sentenza n. 42363/2012 di questa Corte, relativo al capo di imputazione n. 30, concernente l'"Agricola SAN MARTINO". E a riprodurre uno stralcio della sentenza dell'11.3.2011 della Corte di Appello di Trento (cfr. ricorso, pag. 18).

19. In ogni caso, nel passaggio motivazionale della sentenza n. 42363/2012 di questa Corte all'uopo riprodotto si legge testualmente: "la questione non riguardava il titolo giuridico ma la disponibilità di territorio nella proporzione necessaria alla legittima riscossione dei premi".

Il che, evidentemente, non può che sortire un triplice effetto.

Per un verso, accredita l'affermazione - già menzionata - di cui alla pronuncia della Corte veneziana in questa sede impugnata (ovvero che non vi era "alcun capo delle sentenze emesse dai giudici penali coperto dal giudicato, in cui si afferma(va) che la conduzione dei fondi agricoli siti in Rocca di Mezzo... da parte di Agricola SAN MARTINO s.s. (fosse)

avvenuta in forza di un valido titolo giuridico e ne legittimava l'utilizzazione": così sentenza d'appello, pag. 11).

Per altro verso, rende ingiustificata la deduzione della ricorrente secondo cui "nessuna delle sentenze indicate ha mai affermato la mancanza di un titolo giuridico su dette superfici, anzi - con statuizione ormai passata in giudicato - ne hanno confermato l'esistenza" (così ricorso, pag. 19).

Per altro verso ancora, qualifica come del tutto vana l'addotta violazione dell'art. 654 cod. proc. pen., in virtù del quale, peraltro, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha nei confronti della parte civile efficacia di giudicato nel giudizio civile nel quale si controverte in ordine ad un diritto il cui riscontro dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.

Difatti, a tal ultimo riguardo, non vi è stato specifico riscontro in sede penale della sussistenza di un titolo giuridico idoneo a legittimare la disponibilità da parte della "Agricola SAN MARTINO" delle superfici foraggiere de quibus agitur, sì che la medesima società semplice potesse conseguire, in sede civile, la declaratoria del diritto alla percezione del "premio speciale bovini maschi" e del "premio di estensivizzazione" (cfr. Cass. 9.3.2010, n. 5676, secondo cui, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile, solo qualora contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato; altresì Cass. (ord.) 21.6.2023, n. 17708. Nel caso di specie, mutatis mutandis, la sentenza dell'11.3.2011 della Corte di Appello di Trento avrebbe effetto preclusivo, solo qualora contenesse un effettivo e specifico accertamento in ordine alla sussistenza di un valido ed efficace titolo giuridico in capo alla "Agricola SAN MARTINO", idoneo ex se ad escludere la sussistenza del fatto-reato (artt. 110,640-bis, 61, n. 7, cod. pen.) oggetto del capo di imputazione n. 30).

20. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 legge 16.6.1927, n. 1766, e del R.D. 26.2.1928, n. 332, la falsa applicazione dell'art. 16 legge 3.3.1988, n. 25, Regione Abruzzo, la falsa applicazione dell'art. 4 decreto direttore generale "A.V.E.P.A." n. 145 del 7.4.2004.

Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Venezia, ha dato senz'altro riscontro del requisito - destinato se del caso ad operare in assenza di idoneo titolo di conduzione - dell'utilizzazione per uso civico dei terreni inseriti in domanda ovvero del requisito delle "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura relative al godimento e all'utilizzazione delle superfici foraggiere".

Deduce, in primo luogo, che le superficie foraggiere escluse da "A.V.E.P.A." appartengano senza dubbio alla proprietà di uso civico del Comune di R e riscontro positivo dell'uso civico sulle superfici foraggiere de quibus è stato, peraltro, fornito dalla stessa Amministrazione comunale con l'attestazione e certificazione prot. n. 1822 dell'8.3.2005 (cfr. ricorso, pag. 22); ciò tanto più che la natura demaniale dei medesimi terreni non è oggetto di contestazione.

Deduce, in secondo luogo, che l'art. 26 della legge n. 1766/1927 fa riferimento a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, tant'è che il regolamento degli usi civici del 26.9.1963 del Comune di Rocca di Mezzo si riferisce "alla generalità della popolazione del comune stesso" (cfr. ricorso, pag. 25); che "è il mero requisito della cittadinanza che consente quindi il legittimo utilizzo di superfici ad uso civico" (così ricorso, pag. 25).

Deduce, in terzo luogo, che unicamente per coloro che non sono cittadini, è necessaria la sussistenza di "un rapporto continuativo e stabile", il che rende legittima l'utilizzazione dei terreni de quibus da parte della cooperativa "A.B.I.C.A." e da parte di essa ricorrente che della medesima cooperativa è socia (cfr. ricorso, pag. 26).

Deduce invero che la cooperativa "A.B.I.C.A." aveva pieno diritto all'uso pascolativo dei terreni de quibus, "essendo parte della collettività del Comune di R in quanto residente in quel determinato territorio" (così ricorso pag. 26) ed essendo "tale circostanza... dimostrata dalla indicazione della sede legale di ABICA, sita nel Comune di Rocca di Mezzo, come da visura in atti" (così ricorso, pag. 26).

Deduce, in quarto luogo, che la condizione di avere un "rapporto continuativo e stabile" con la comunità locale costituisce una condizione del tutto nuova e nemmeno richiesta dall'art. 4 del decreto del direttore generale dell'"A.V.E.P.A." n. 145/2004 (cfr. ricorso, pag. 27); che, del resto, se l'utilizzo dell'uso civico fosse stato limitato ai soli residenti, il sindaco di R non avrebbe rilasciato la certificazione prot. n. 1822 dell'8.3.2005 (cfr. ricorso, pag. 27).

21. Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile.

22. Non vi è marce per denunciare la falsa applicazione dell'art. 4 decreto direttore generale "A.V.E.P.A." n. 145 del 7.4.2004 (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2024, n. 23524, ove, per giunta con riferimento alle circolari ministeriali dell'Amministrazione finanziaria, si precisa che la relativa violazione non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quanto le stesse sono meri atti amministrativi non provvedimenti, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano).

23. Le doglianze addotte dal terzo mezzo non censurano compiutamente l'intero spettro dei rilievi svolti dalla Corte di Venezia in sede di reiezione del terzo motivo d'appello.

24. In ogni caso, le doglianze che il terzo mezzo veicola, sollecitano questa Corte al riesame di circostanze rilevanti sul piano del giudizio "di fatto" e si risolvono nella censura del giudizio "di fatto" cui la Corte di Venezia ha atteso in sede e ai fini, appunto, del rigetto del terzo motivo di gravame.

Si condividono, dunque, in parte qua, i rilievi della controricorrente (cfr. memoria della controricorrente, pag. 8, secondo

cui "il motivo di ricorso si traduce in una... richiesta di riesame nel merito del materiale probatorio...").

25. Sovviene, perciò, in termini dirimenti l'elaborazione di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).

Ovvero l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476; Cass. (ord.) 4.4.2017, n. 8758; Cass. (ord.) 4.3.2021, n. 5987).

Ovvero l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).

26. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

27. Ai sensi dell'art. 13, 1 co. quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente, "Agricola SAN MARTINO" s.s., a rimborsare alla controricorrente, "A.VE.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura", le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1 co. quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.

(Omissis)